



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 26 settembre 2012

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE BWIN

Gare del 25 settembre 2012 - Sesta giornata andata

Ascoli-Cesena 1-0
Bari-Pro Vercelli 2-1
Brescia-Modena 2-1
Grosseto-Juve Stabia 2-2
Livorno-Cittadella 2-2
Novara-Spezia 1-0
Padova-Empoli 2-0
Reggina-Virtus Lanciano 0-1
Sassuolo-Vicenza 0-0
Ternana-Crotone 1-0
Varese-Verona 0-3

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

25/62

1/1



bwin





" " " N. 6

1) SERIE BWIN

Gare del 25 settembre 2012 - Sesta giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. GROSSETO – Soc. JUVE STABIA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta tempestiva segnalazione in data odierna (fax delle ore 10.48) ex art. 35 comma 1.3) CGS del Procuratore Federale, in ordine al comportamento del calciatore **Curiale Davis** (Soc. **Grosseto**) nei confronti del calciatore **Sartorio Mezavilla Adriano** (Soc. **Juve Stabia**), al 2° del secondo tempo;

considerato che:

su richiesta telefonica di questo Ufficio, il Direttore di gara ha trasmesso (e-mail in data odierna ore 16.23) un supplemento di referto nel quale precisa: "L'episodio tra il calciatore Curiale e il calciatore Sartorio è stata valutata dalla quaterna arbitrale";.

ritenuto che

che il comportamento del calciatore Curiale deve ritenersi "visto" e comunque valutato dall'Arbitro, con conseguente inammissibilità, ex art. 35, comma 1.3, CGS, della proposta prova televisiva,

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Curiale Davis** (Soc. **Grosseto**) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.

25/63



bwin

CTAN





Gara Soc. BRESCIA – Soc. MODENA

Il Giudice Sportivo,

preso atto della rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35 1.3) CGS del Procuratore federale, (pervenuta via fax alle ore 11.14), , in ordine al comportamento del calciatore **Caracciolo Andrea** (Soc. **Brescia**), al 27° del secondo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che:

il comportamento dell'attaccante bresciano è tale da destare delle perplessità, per la perdita di equilibrio apparentemente “anticipata” rispetto al punto di contatto con l'avversario e per l'“enfattizzazione” nel movimento di caduta al suolo;

ritenuto che:

le immagini televisive disponibili, per l'angolazione delle riprese, non consentono di verificare, sgombrando il campo da ogni dubbio, se e in che misura, negli attimi antecedenti, il ginocchio sinistro del Caracciolo sia stato, o meno, colpito dalla coscia sinistra del Gozzi, così come ritenuto dal Direttore di gara;

sussiste la carenza della prova certa sulla materiale dinamica dell'episodio;

non sussiste, pertanto, l'“evidenza”, normativamente richiesta ex art. 35 n. 3 CGS, di una pur probabile simulazione,

conseguentemente non è possibile formulare una inequivoca valutazione sull'intenzionalità da parte del Caracciolo di trarre in inganno l'Arbitro, simulando un inesistente fallo ovvero, accentuando gli effetti di un irrilevante contatto;

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Caracciolo Andrea** (Soc. **Brescia**) in merito al comportamento segnalato dal Procuratore federale.

25/64



bwin

CTAN





Gara Soc. BARI – Soc. PRO VERCELLI

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax ore 11.14 odierne) segnalazione ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al 47° del secondo tempo, dal calciatore **Alberto Masi** (Soc. **Pro Vercelli**) nei confronti del calciatore **Stefano Sabelli** (Soc. **Bari**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che

il gesto compiuto dal Masi, sicuramente intenzionale, costituisce una condotta riprovevole e congruamente sanzionabile, qualora “vista”, dal Direttore di gara;

ritenuto che

per converso, che il gesto compiuto dal Masi è carente di quella concreta “potenzialità lesiva” che, per costante orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva, deve connotare la “condotta violenta” rilevante ex art. 35 1.3);

pertanto, non è sanzionabile, in questa sede, ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS,

P.Q.M.

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore **Alberto Masi** (Soc. **Pro Vercelli**).

Gara Soc. NOVARA – Soc. SPEZIA

Il Giudice Sportivo,

premesso che:

la Soc. Spezia, in persona dell'Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 15.25, rituale e tempestiva richiesta ex art. 31 comma a3) CGS allegando filmati diretti a

25/65



bwin

CTAN





documentare l'estraneità del Okaka Chuka al fatto di condotta violenta sanzionato dall'Arbitro;
considerato che

la Società o l'interessato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di "condotta violenta" sanzionato dall'arbitro esclusivamente nell'ipotesi in cui è ammessa la prova televisiva su segnalazione della Procura federale;

ritenuto che

dal referto arbitrale, deve dedursi che il comportamento addebitato al calciatore è riconducibile ad un "grave fallo di giuoco" e non ad una "condotta violenta" che costituisce condizione indefettibile per la valutazione da parte del Giudice delle immagini televisive segnalate o prodotte,

P.Q.M.

delibera l'inammissibilità della utilizzazione delle immagini televisive prodotte dalla Società.

a) **SOCIETA'**

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Brescia** e **Padova** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

25/66



bwin

CITAN





Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **GROSSETO** per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, intonato un breve coro costituente espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; recidiva specifica.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BARI** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORZEGNO Marco (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

OKAKA CHUKA Stefano (Spezia): per avere, al 44° del secondo tempo, in un contrasto di giuoco aereo, colpito al volto un avversario, allargando le braccia in modo non regolamentare.

RIZZO Giuseppe (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ACCARDI Pietro (Empoli)

DAPRELA Fabio (Brescia)

SILVA DUARTE Mario Rui (Spezia)





PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

ANTONAZZO Angelo (Grosseto)
BIRAGHI Cristiano (Cittadella)
CARROZZIERI Moris (Varese)
DE ARAUJO Eduardo (Padova)
GOIAN Dorin Nicolai (Spezia)
LAURO Maurizio (Ternana)
PAGHERA Fabrizio (Virtus Lanciano)
SOSA DE LUCA Cristian (Cittadella)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ADEJO Daniel (Reggina)
ALMICI Alberto (Virtus Lanciano)
BERGAMELLI Dario (Reggina)
BUDEL Alessandro (Brescia)
CARCURO Davide (Ternana)
CASTIGLIA Luca (Vicenza)
CIANO Camillo (Crotone)
DOKOVIC Damjan (Cesena)
FABIANO Gianni (Pro Vercelli)
FARIAS DA SILVA Diego (Padova)
FATIC Ivan (Verona)
IUNCO Antimo (Bari)
LISUZZO Andrea (Novara)
MAMMARELLA Carlo (Virtus Lanciano)
MUSTACCHIO Mattia (Vicenza)
NADAREVIC Enis (Varese)
PECCARISI Maurizio (Ascoli)
PESCE Simone (Novara)
ROMIZI Marco Augusto (Bari)

25/68



bwin

CTAN





SALAMON Bartosz (Brescia)
SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia)
TONELLI Lorenzo (Empoli)

PRIMA SANZIONE

ADDAE Bright (Crotone)
AMENTA Federico (Virtus Lanciano)
BERNARDINI Alessandro (Livorno)
CAMILLUCCI Cristiano (Empoli)
CASOLI Giacomo (Pro Vercelli)
CECCARELLI Luca (Cesena)
CORVIA Daniele (Brescia)
FIGLIOMENI Giuseppe (Juve Stabia)
GOZZI Simone (Modena)
LAZAREVIC Dejan (Modena)
MAIELLO Raffaele (Crotone)
OSUJI Chinoye Wilfred (Modena)
PARRAVICINI Francesco (Novara)
PISANO Marco (Vicenza)
PORCARI Filippo (Spezia)
RAGUSA Antonino (Ternana)
ZAZA Simone (Ascoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

FOFANA Mohamed (Virtus Lanciano): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CAPUTO Francesco (Bari)
RAMOS BORGES Emerson (Livorno)





AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CRIMI Marco (Grosseto)
GRILLO Fabrizio (Varese)
PINSOGLIO Carlo (Vicenza)

PRIMA SANZIONE

CALDERONI Marco (Grosseto)
CASERTA Fabio (Juve Stabia)
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Verona)
LEALI Nicola (Virtus Lanciano)
MAZZONI Luca (Livorno)

AMMENDA DI €1.000,00

PERNA Armando (Modena): per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva danneggiandola lo stipite in plexiglass della porta d'ingresso degli spogliatoi.

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €3.000,00

SOGLIANO Sean (Verona): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 SETTEMBRE 2012

IL PRESIDENTE
Andrea Abodi

25/70



bwin

CTAN

